Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0258

Contrasto della repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 "Contrastare la repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani" (2025/2048(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 4 aprile 2025 dal titolo "Human rights defenders and new and emerging technologies: protecting human rights defenders, including women human rights defenders, in the digital age" (Difensori dei diritti umani e tecnologie nuove ed emergenti: tutelare i difensori dei diritti umani, comprese le donne attive nella difesa dei diritti umani, nell'era digitale),

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 21,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004, e la sua risoluzione del 16 marzo 2023 sugli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani[1],

– viste le conclusioni del Consiglio del 27 gennaio 2025 sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2025,

– visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, prorogato fino al 2027,

– visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei

[1] GU C, C/2023/409, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/409/oj.

servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[2],

– vista la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859[3],

– vista la relazione annuale 2024 della Commissione sui diritti umani e la democrazia nel mondo, elaborata dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

– vista la sua relazione dell'indagine sulle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti,

– visti la dichiarazione dei leader del G7 sulla repressione transnazionale del 17 giugno 2025 e il dialogo multipartecipativo del G7 sulla repressione transnazionale del febbraio 2025,

– visto lo studio della sua Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione del giugno 2025 dal titolo "Transnational repression of human rights defenders: The impacts on civic space and the responsibility of host states" (Repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani: gli impatti sullo spazio civico e la responsabilità degli Stati ospitanti),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A10-0206/2025),

A. considerando che la repressione transnazionale è un fenomeno ben documentato, che avviene in un contesto globale di deterioramento dei diritti umani, riduzione dello spazio civico e crescente prevalenza di regimi autoritari sempre più repressivi e dominanti;

B. considerando l'assenza di una definizione universalmente adottata di repressione transnazionale e l'esiguità dei dati ufficiali, elementi che ostacolano la lotta contro tale fenomeno; che, secondo Freedom House, nel periodo 2014-2024 oltre il 25 % dei governi del pianeta ha commesso atti di repressione transnazionale, con 1 219 incidenti fisici diretti in 103 paesi esaminati; che l'80 % di tutti i casi di repressione transnazionale sono riconducibili a dieci regimi: Cina, Turchia, Tagikistan, Russia, Egitto, Cambogia, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran e Bielorussia. che anche paesi di altre regioni, come Cuba, il Nicaragua e

2 GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.

3 GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.

il Venezuela in America latina, l'Arabia Saudita nel Golfo e l'Eritrea in Africa, figurano tra quelli responsabili della repressione transnazionale;

C. considerando che la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani definisce questi ultimi individui o gruppi che agiscono per promuovere, tutelare o lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a livello nazionale e internazionale, attraverso mezzi pacifici;

D. considerando che i difensori dei diritti umani sono alleati fondamentali dell'Unione nella difesa e nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto come pure nel denunciare le violazioni di tali diritti; che l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e dei relativi impegni resta disomogenea;

E. considerando che i difensori dei diritti umani in tutto il mondo sono a rischio di repressione transnazionale, con un crescente numero di episodi registrati negli ultimi anni; che numerosi episodi non vengono a tutt'oggi registrati per timore di ulteriori ritorsioni;

F. considerando che la repressione transnazionale spesso compromette la sicurezza, la sovranità e l'ordinamento giuridico degli Stati ospitanti e comporta minacce sistemiche allo spazio civico, alle istituzioni democratiche e allo Stato di diritto sia a livello internazionale che all'interno dello Stato interessato, come dimostrato dalle relazioni dei servizi di intelligence degli Stati membri e dei paesi che condividono gli stessi principi;

G. considerando che, nonostante la crescente consapevolezza dell'esistenza e dell'entità della repressione transnazionale, le risposte di politica estera e interna dell'Unione a tale fenomeno restano limitate e frammentate, il che si traduce in un preoccupante vulnus nella tutela dei difensori dei diritti umani a rischio;

H. considerando che le nuove tecnologie, in particolare gli spyware come Pegasus, sono uno strumento essenziale della moderna repressione transnazionale, di cui si servono i governi per spiare e sorvegliare i difensori dei diritti umani;

I. considerando che i social media e altre piattaforme digitali offrono un ambiente favorevole alla repressione transnazionale, anche sotto forma di attacchi informatici, vessazioni, intimidazioni e diffamazioni online nonché campagne di disinformazione digitali, che sono tutti elementi profondamente interconnessi con i metodi tradizionali di repressione transnazionale contro i difensori dei diritti umani;

J. considerando che la repressione transnazionale digitale sfrutta sempre più la natura a duplice uso delle tecnologie di internet, tra cui i social media e le piattaforme digitali, che fungono da spazi pubblici essenziali per le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, i blogger e altre

voci indipendenti per denunciare gli abusi e difendere le libertà fondamentali; che soggetti autoritari cercano di inondare, monitorare, manipolare o mettere a tacere tali piattaforme mediante vessazioni, disinformazione e sorveglianza; che alcune imprese tecnologiche hanno talvolta svolto un ruolo passivo o persino attivo nell'agevolare la repressione digitale, diventando così importanti facilitatori della repressione transnazionale;

K. considerando la necessità di maggiore trasparenza per quanto riguarda il modo in cui le imprese tecnologiche rispondono alle richieste dei governi di rimuovere contenuti o di accedere a informazioni di utenti;

L. considerando che le difensore dei diritti umani in esilio e in seno alla diaspora devono affrontare forme di repressione transnazionale specifiche di genere, come molestie, abusi e intimidazioni basate sul genere responsabili di stigmatizzazione e isolamento sociale; che la repressione transnazionale digitale basata sul genere si verifica allorché attori statali e affiliati allo Stato si servono di tecnologie digitali e sfruttano il genere e la misoginia come strumenti di repressione contro le difensore dei diritti umani residenti al di fuori dei loro paesi di origine;

M. considerando che il pieno rispetto di quadri giuridici armonizzati in materia di diritti umani e uno status giuridico certo a livello nazionale e dell'Unionr riducono l'esposizione dei difensori dei diritti umani alla repressione transnazionale;

Repressione transnazionale contro i difensori dei diritti umani: tendenze e minacce crescenti

1. propone di definire la repressione transnazionale come attacchi e minacce da parte di Stati, tra cui i regimi autoritari e i loro intermediari, che intendono difendere e promuovere i loro interessi al di là dei confini nazionali per costringere, controllare o ridurre al silenzio dissidenti, oppositori politici, giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani e membri della diaspora, mediante un'ampia gamma di metodi fisici, quali uccisioni mirate, sequestri, violenze, vessazioni e rimpatri forzati, sparizioni e deportazioni, nonché un uso improprio strategico degli strumenti giuridici, tra cui l'abuso di servizi consolari, procedure di estradizione o "avvisi rossi", e gli arresti, nonché metodi non fisici, quali sorveglianza digitale, intimidazioni, ricatti e minacce nei confronti delle famiglie dei difensori dei diritti umani;

2. condanna qualsiasi forma di repressione transnazionale quale grave minaccia per il diritto internazionale dei diritti umani e violazione della sovranità dei paesi ospitanti tramite tattiche di ingerenza straniera; insiste, in tale contesto, sulla necessità di adottare una definizione ampiamente accettata di repressione transnazionale e di intensificare la lotta comune contro tale fenomeno mediante un

quadro giuridico consolidato a livello multilaterale, regionale e nazionale;

3. esprime profonda preoccupazione per l'escalation della repressione transnazionale; rimarca l'elevata probabilità che il numero dei casi di repressione transnazionale sia sottostimato, in quanto tale forma di repressione è spesso condotta in maniera dissimulata;

4. evidenzia il fatto che la repressione transnazionale sponsorizzata dagli Stati sta assumendo forme sempre più insidiose, tra cui pregiudizi fisici, torture, deportazioni, sorveglianza, pressioni legali, campagne di diffamazione, minacce digitali, sparizioni forzate e rapimenti, rimpatri forzati, richieste di estradizione, congelamento dei beni, minacce contro i familiari e uccisioni extragiudiziali;

5. pone in evidenza e condanna il fatto che l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Alejo Vidal-Quadras, sia stato vittima di repressione transnazionale ad opera dell'Iran mediante un attentato terroristico orchestrato in uno Stato membro dell'Unione;

6. condanna i regimi autoritari, come pure altri responsabili e i loro intermediari, in tutto il mondo per il fatto di ricorrere in misura sempre maggiore alla repressione digitale transnazionale; prende atto dell'uso di tecnologie basate sull'IA, spyware, pirateria informatica e divulgazione non autorizzata di informazioni private sensibili (*doxing*) allo scopo di vessare, sorvegliare, screditare e intimidire i difensori dei diritti umani e persone prese di mira; sottolinea che la repressione transnazionale digitale comprende anche la censura basata sui contenuti, tra cui il ricorso a richieste di rimozione, minacce di azioni legali, pressioni per la moderazione di contenuti e il blocco di organi di informazione gestiti da esuli, al fine di sopprimere o eliminare informazioni critiche nei confronti dei regimi autoritari;

7. condanna le tattiche di repressione transnazionale digitale basata sul genere che colpiscono in modo sproporzionato le difensore dei diritti umani residenti al di fuori dei loro paesi di origine; manifesta profonda preoccupazione per l'aumento della violenza e delle minacce a sfondo sessuale perpetrate mediante tecnologie digitali, volte a screditare le difensore dei diritti umani e a scoraggiarle dal proseguire le loro attività;

8. condanna i responsabili per le pressioni giuridiche e diplomatiche che esercitano, anche attraverso "avvisi rossi" di Interpol di matrice politica e l'architettura istituzionale internazionale antiterrorismo, per sollecitare l'arresto e l'estradizione dei difensori dei diritti umani in esilio e di altre persone prese di mira; condanna inoltre l'abuso dell'epiteto di "terrorista", lo svolgimento di procedimenti penali in contumacia e altre misure di natura amministrativa, quali la revoca della cittadinanza, il rifiuto di rilasciare documenti connessi ai visti,

i divieti di viaggio e di ingresso, il diniego di documenti d'identità e il rifiuto di prestare servizi consolari o bancari;

9. esprime profonda preoccupazione per il ruolo di alcuni paesi di accoglienza, tra cui taluni Stati membri dell'Unione, e di attori non statali, come i fornitori di servizi digitali e altri intermediari tecnologici, l'industria privata degli spyware, i fornitori di servizi di sicurezza, gli investigatori privati, le organizzazioni criminali e i loro intermediari, tra cui i membri della diaspora, nell'agevolare la repressione transnazionale anche con la collaborazione tra la autorità statali di frontiera e di sicurezza;

10. sottolinea inoltre che la repressione transnazionale in quanto minaccia diretta alla sovranità e alla sicurezza degli Stati, tra cui gli Stati membri dell’Unione, consente agli attori statali stranieri di esercitare intimidazioni, coercizione e controllo oltre i loro confini; ricorda che, sebbene la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri, la portata e la natura transfrontaliera di tali pratiche richiedono una risposta coordinata a livello di Unione, comprese iniziative di cooperazione tra le autorità nazionali, le istituzioni dell'Unione e gli attori della società civile;

11. esprime forte preoccupazione per la riduzione dello spazio civico e la messa a tacere degli esuli, le cui voci sono fondamentali per documentare le condizioni dei diritti umani e gli abusi da parte degli Stati autoritari; ricorda che difendere e sostenere società libere e democratiche, anche nell'immediato vicinato dell'Unione, è nell'interesse strategico della stessa Unione;

12. sottolinea le incidenze psicologiche durature della repressione transnazionale sulla salute mentale e sul benessere generale delle vittime e delle loro famiglie, compresi il loro senso di sicurezza, la loro integrità psicologica, le loro relazioni sociali e la loro capacità di proseguire attività pubbliche, il che comporta in molti casi traumi persistenti, isolamento ed esclusione; condanna fermamente le ritorsioni dei responsabili nei confronti delle famiglie dei difensori dei diritti umani che vivono all'estero come mezzo di repressione transnazionale; prende atto dell'effetto particolarmente dissuasivo della repressione transnazionale anche tra la diaspora e la società civile in esilio;

13. evidenzia l'importanza di riconoscere che la repressione transnazionale contro i difensori dei diritti umani colpisce in modo sproporzionato le persone che presentano vulnerabilità legate alla razza, all'etnia, alla religione, al genere, alla sessualità, alla disabilità o allo status socioeconomico;

14. sottolinea che, in alcune parti del mondo, i giornalisti possono essere esposti a sistemi di repressione transnazionale, con ripercussioni durature sulla loro carriera e sulla loro incolumità personale;

Integrazione nelle politiche dell'Unione della lotta alla repressione transnazionale

15. invita la Commissione, gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a sollevare sistematicamente la questione della repressione transnazionale nel contesto delle clausole sui diritti umani previste dagli accordi dell'Unione, se del caso, nonché dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e altri consessi di cooperazione bilaterale e multilaterale, come il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

16. esorta il SEAE ad assistere i difensori dei diritti umani e le persone prese di mira, tra cui i dissidenti, che sono vittime di repressione transnazionale nei paesi terzi, grazie ad appositi programmi che permettano loro di continuare a svolgere il loro lavoro in esilio, al sicuro da rappresaglie e aggressioni;

17. invita la Commissione e il SEAE a includere la repressione transnazionale, quale crescente minaccia nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle persone prese di mira, nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia post-2017 e negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, nonché a prevedere disposizioni concrete per la tutela e la sicurezza dei difensori dei diritti umani;

18. insiste sulla necessità urgente di affrontare, a livello sia nazionale che dell'Unione, le lacune in materia di protezione con cui si confrontano i difensori dei diritti umani quando sono vittime di repressione transnazionale; chiede che siano forniti loro un sostegno rapido, flessibile, accessibile e sostenuto – compreso un sostegno di emergenza – la ricollocazione temporanea e gli strumenti e la formazione che consentono loro di proteggersi meglio da ogni tipo di minaccia e sorveglianza illegale suscettibile di costituire una repressione transnazionale; sottolinea la necessità di fornire una formazione digitale e in materia di cibersicurezza, un'assistenza legale e un supporto psicosociale ai difensori dei diritti umani vittime della repressione transnazionale; ritiene fondamentale che le politiche e i programmi di protezione siano incentrati sulle vittime, sensibili alla dimensione di genere, intersezionali, inclusivi e non discriminatori;

19. invita l'Unione e i suoi Stati membri a rispettare i loro obblighi internazionali e sottolinea che il diritto all'asilo è fondamentale per la protezione delle persone a rischio di persecuzione nel quadro della Convenzione di Ginevra;

20. invita gli Stati membri ad avvalersi al meglio delle loro politiche nazionali e dei margini disponibili per definire una politica più coerente, coordinata e prevedibile per gli individui vittime di repressione transnazionale;

21. esprime preoccupazione quanto al ruolo svolto dalle ambasciate

degli Stati coinvolti in atti di repressione transnazionale; sottolinea il rischio maggiore cui sono esposti i difensori dei diritti umani che necessitano di servizi consolari quando sono costretti a interagire con tali ambasciate; invita gli Stati membri ad aumentare la pressione esercitata sulle ambasciate dei paesi legati alla repressione transnazionale presenti nei loro territori e a non fare ricorso ai loro avamposti diplomatici per partecipare a sforzi volti a mettere a tacere il dissenso all'estero, in linea con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

Rafforzare il coordinamento del monitoraggio e della raccolta dati

22. invita il SEAE e gli Stati membri, in cooperazione con le istituzioni pertinenti, ad esempio Europol, a coordinare gli sforzi e a istituire meccanismi accessibili di informazione, raccolta dati, monitoraggio e segnalazione per migliorare la documentazione dei casi di repressione transnazionale nei loro territori e facilitare una reazione e un'indagine rapide ove necessario; invita inoltre il SEAE a potenziare la rete dei punti focali per i difensori dei diritti umani e i singoli individui presi di mira nelle delegazioni dell'Unione, che sono incaricati di sollevare casi presso le autorità della capitale pertinente; ritiene che detti meccanismi dovrebbero essere accessibili alla società civile, consentendo l'opportuna registrazione del loro contributo;

23. invita la Commissione a istituire un meccanismo centralizzato di mappatura per individuare, monitorare e valutare gli incidenti di repressione transnazionale nei confronti dei difensori dei diritti umani che si trovano nell'Unione e di condividere le segnalazioni al riguardo, cosa che contribuirà a individuare le lacune nella politica dell'Unione, a formulare risposte strategiche adeguate e a sostenere un'azione coordinata fra gli Stati membri;

24. invita gli Stati membri a codificare la repressione transnazionale nella loro legislazione nazionale, con lo scopo di sostenere le istituzioni governative nell'individuazione e nella prevenzione della repressione transnazionale; invita gli Stati membri a istituire punti focali nazionali all'interno dei rispettivi governi per le vittime potenziali ed effettive della repressione transnazionale, e a fornire un kit di strumenti che spieghi come segnalare tali casi;

25. invita gli Stati membri, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) a offrire una formazione in materia di sensibilizzazione alla repressione transnazionale, controstrategie e protocolli specifici di valutazione dei rischi alle agenzie governative competenti, ai prestatori esterni di servizi e al loro personale, in particolare ai funzionari addetti alla cibersicurezza, agli agenti delle autorità di contrasto, ai funzionari dei servizi per l'immigrazione e al personale incaricato di trattare le domande di visto e di esaminare le richieste di estradizione e altre forme di cooperazione giuridica con i paesi terzi, con una particolare

attenzione per la sorveglianza digitale, i rischi di ritorsioni e l'uso improprio dei meccanismi giuridici;

Affrontare i rischi posti dalle tecnologie digitali in quanto fattori che agevolano la repressione transnazionale

26. invita l'Unione e i suoi Stati membri a riconoscere, prevenire e affrontare le forme digitali di repressione transnazionale, comprese le campagne di disinformazione che prendono di mira i difensori dei diritti umani, e a garantire che questi ultimi siano protetti dalle molestie, dalle intimidazioni e dalla censura online, indipendentemente dall'origine del fornitore di servizi, dall'ubicazione dell'infrastruttura digitale e dagli strumenti utilizzati; invita inoltre gli Stati membri dell'Unione a configurare come reato le attività di intelligence esterna che prendono di mira i dissidenti in esilio in quanto forma di repressione transnazionale digitale;

27. chiede agli Stati membri di porre in atto una rigorosa vigilanza degli spyware e dei mercati e delle operazioni di sorveglianza, anche applicando a tutti gli esportatori di tecnologia con sede nell'Unione l'obbligo di dovuta diligenza in materia di diritti umani e il regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso[4], e di revocare le licenze di esportazione degli spyware verso paesi responsabili di pratiche documentate di repressione transnazionale e di violazioni dei diritti umani, ogniqualvolta esista un rischio prevedibile che tali strumenti possano essere utilizzati per mettere a tacere o punire i difensori dei diritti umani o i dissidenti; ricorda gli orientamenti della Commissione del 2024 sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica, che mirano a sensibilizzare ai rischi associati all'uso improprio delle tecnologie di sorveglianza informatica e a fornire agli esportatori strumenti pratici per valutare le situazioni in materia di diritti umani;

28. invita gli Stati membri a istituire meccanismi di segnalazione facilmente accessibili e sicuri, concepiti per rispettare e proteggere la vita privata degli utenti, per consentire ai difensori dei diritti umani che vivono in esilio o nelle comunità della diaspora di manifestare agli enti pubblici competenti le loro preoccupazioni in merito alla repressione transnazionale digitale; sottolinea la necessità di riconoscere la problematica specifica della repressione transnazionale digitale basata sul genere e le conseguenze particolari di questo tipo di repressione per le donne che si battono per la difesa dei diritti umani;

29. invita l’Unione e i suoi Stati membri a garantire che gli attori privati,

4 Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

in particolare del settore tecnologico, siano chiamati a rispondere del proprio ruolo nei casi in cui consentono la repressione transnazionale digitale; chiede, inoltre, la pubblicazione di relazioni di trasparenza e l'istituzione di efficaci meccanismi per il trattamento dei reclami che siano accessibili ai difensori dei diritti umani e alle altre persone a rischio;

Garantire la responsabilità e applicare sanzioni

30. invita l'Unione ritenere gli Stati e i regimi che commettono atti di repressione transnazionale responsabili di violazioni dei diritti umani ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, e a valutare l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di tali Stati e degli autori di atti di repressione transnazionale contro i difensori dei diritti umani; esorta l'Unione a sostenere le vittime di repressione transnazionale che chiedono una riparazione tramite un contenzioso strategico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

31. denuncia il fatto che la repressione transnazionale avviene anche nel territorio degli Stati membri dell'Unione e, in alcuni casi, con la complicità degli stessi Stati membri; osserva che la repressione transnazionale è resa possibile anche attraverso la collaborazione tra governi;

32. sottolinea che l'Unione e gli Stati membri devono rispettare il dovere di diligenza in materia di diritti umani nei loro rapporti con governi noti per praticare o consentire la repressione transnazionale nei confronti dei difensori dei diritti umani;

33. invita l'Unione a incrementare i finanziamenti in favore di ProtectDefenders.eu, a estenderne il mandato per includere i difensori dei diritti umani a rischio di repressione transnazionale all'interno dell'Unione e a incrementare i finanziamenti in favore delle organizzazioni della società civile attive nella tutela dei difensori dei diritti umani e delle persone in pericolo;

34. invita la Commissione a impegnarsi in modo proattivo e a collaborare ulteriormente con Interpol e le Nazioni Unite anche sviluppando un quadro di sicurezza comune per la repressione transnazionale, onde porre fine all'uso abusivo e a sfondo politico degli "avvisi rossi", degli "avvisi blu", delle diffusioni e delle richieste di estradizione; chiede che il mandato di Europol copra anche la repressione transnazionale e la valutazione degli incidenti correlati e degli avvisi Interpol nei confronti dei difensori dei diritti umani e di altre persone; invita gli Stati membri a esercitare la massima cautela nell'esaminare le richieste di arresto e di estradizione da parte di regimi che in passato hanno abusato di "avvisi rossi";

35. invita l’Unione e i suoi Stati membri ad avvalersi di ogni strumento disponibile per tutelare i difensori dei diritti umani e le persone prese di mira e rafforzare la sovranità nazionale e i valori democratici, ivi compresi le sanzioni nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE), i divieti di concessione del visto e l'espulsione dei diplomatici noti per aver commesso atti di repressione transnazionale; esorta la vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a includere la repressione transnazionale tra le categorie sanzionabili nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e a elencare le persone ritenute responsabili di repressione transnazionale; avverte che la mancanza di azioni di prevenzione e risposta alla repressione transnazionale rischia di compromettere la credibilità dell'Unione quale zona sicura per coloro che fuggono dalle persecuzioni e difendono i diritti umani;

36. invita l'Unione, i suoi Stati membri, la Commissione e il SEAE a mobilitare e coordinare tutti i loro strumenti per far fronte alla repressione transnazionale, e a intensificare le relazioni diplomatiche, anche tramite le delegazioni dell'Unione, per prevenire e scoraggiare le tattiche di repressione transnazionale da parte di paesi terzi e per richiamare l'attenzione su tali incidenti mediante dichiarazioni pubbliche, aumentando così la consapevolezza dell'opinione pubblica; chiede un maggiore coordinamento con i paesi partner che condividono gli stessi principi nel contesto del G7 e di altri consessi internazionali pertinenti;

°

° °

37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.